

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE



INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	PAG. 3
- ART. 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)	
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA	PAG. 3
- ART. 2 (CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)	
- ART. 3 (LUOGO E TEMPO DELL'ADUNANZA)	
- ART. 4 (PUBBLICITA' DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE)	
CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA	PAG. 4
- ART. 5 (DELEGHE DI VOTO)	
CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA	PAG. 4
- ART. 6 (LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA)	
- ART. 7 (VERIFICA DEGLI INTERVENUTI)	
- ART. 8 (PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)	
- ART. 9 (VERIFICA DEL QUORUM COSTITUTIVO)	
- ART. 10 (APERTURA DEI LAVORI)	
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	PAG. 6
- ART. 11 (ILLUSTRAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE)	
- ART. 12 (DISCUSSIONE)	
CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI	PAG. 7
- PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI COMUNI	PAG. 7
- ART. 13 (OPERAZIONI PREPARATORIE)	
- ART. 14 (ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE)	
- PARTE SECONDA: ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI	PAG. 8
- ART. 15 (DIRITTO DI CANDIDARSI)	
- ART. 16 (COMMISSIONE ELETTORALE)	
- ART. 17 (PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE)	
- ART. 18 (REQUISITI PER CANDIDARSI COME AMMINISTRATORE E SINDACO)	
- ART. 19 (MODALITA' DI VOTAZIONE)	
CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	PAG. 10
- ART. 20 (SCRUTINIO)	
- ART. 21 (PROCLAMAZIONE)	
CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITA' DEI SUOI LAVORI	PAG. 11
- ART. 22 (CHIUSURA DEI LAVORI)	
- ART. 23 (PUBBLICITA' DEI LAVORI)	
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 11
- ART. 24 (MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO)	
- ART. 25 (PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO)	
CAPO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 12
- ART. 26 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE)	

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.

2. Qualora sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicata sul sito internet della banca www.bccsangiovannirotondo.it una informativa relativa all'illustrazione dei punti all'ordine del giorno oltre alla documentazione ritenuta necessaria.

3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione, come previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, deve essere pubblicato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea dei soci il 29/04/2012

l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani:

- a. Gazzetta del Mezzogiorno;
- b. Corriere della Sera;
- c. Il Sole 24 Ore.

2. In aggiunta a quanto stabilito dal comma 1, il consiglio di amministrazione deve disporre l'invio a ciascun socio, avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, dell'avviso di convocazione con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 gg prima di quello fissato per l'assemblea.

3. L'avviso di convocazione può altresì essere affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio persona fisica, avente diritto di voto, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

2. In conformità al disposto del secondo comma dell'art. 25 dello statuto la delega può essere autenticata dal Presidente della società, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

3. Ogni socio può ricevere non più di una delega.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì, senza diritto di voto, i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire, senza diritto di voto, gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo

di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nei luoghi destinati a seggio elettorale, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione (art.26 Statuto) e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell' art 40 dello Statuto e , in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'assemblea medesima.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione

dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. In caso di votazioni per il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea elegge anche il presidente del seggio elettorale.

4. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

5. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può proporre all'assemblea che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì proporre all'assemblea che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di 60 minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 20 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

6. Le votazioni per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali, se concomitanti, si svolgeranno in due giorni consecutivi. Il seggio elettorale, composto dal presidente del seggio e dagli scrutatori nominati dall'assemblea, in caso di rinnovo delle cariche sociali, si costituisce all'inizio dei lavori assembleari.

Fino alla proclamazione dei nuovi eletti restano in carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori e i sindaci uscenti.

SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore, di sindaco o probiviro avendo i relativi requisiti.

2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue filiali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Articolo 16 (Commissione elettorale)

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione individua nel collegio dei probiviri la commissione elettorale.

2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il 10° giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto per la carica per cui si candida e dal regolamento dei soci della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 18;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

3. Il consiglio di amministrazione riceve le candidature e le consegna alla commissione elettorale.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in tre schede elettorali: per il Consiglio di amministrazione, con l'indicazione dei candidati alla carica presidente e di amministratore; per il Collegio sindacale, con l'indicazione dei candidati alla carica di presidente, di sindaco effettivo, di sindaco supplente; per il Collegio dei probiviri, con l'indicazione dei candidati alla carica di presidente, di probiviro effettivo, di probiviro supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda anche il luogo e la data di nascita.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore e sindaco)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 3 anni, alla data di presentazione delle candidature, ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 12 crediti formativi, con un minimo annuale di 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti.

3. Non possono altresì candidarsi, oltre a quanto previsto dall'art. 32 dello statuto:

- coloro che rivestono cariche elettive, di amministrazione o di nomina presso comuni, province, regione, stato;
- coloro che rivestono o hanno rivestito negli ultimi 5 anni incarichi di dirigente o funzionario di partiti politici e movimenti politici, ai diversi livelli territoriali;
- coloro che risultano essere parenti, coniugi o affini con amministratori o dipendenti di società controllate dalla BCC di San Giovanni Rotondo, fino al secondo grado incluso;
- coloro che risultano fornitori di beni e servizi, o che lo siano stati negli ultimi 6 mesi.

4. Non può ricandidarsi alla carica di amministratore o di sindaco l'amministratore o il sindaco uscente che abbia ricoperto per tre mandati consecutivi, ciascuno della durata di tre esercizi, detto incarico. L'amministratore o il sindaco potrà ricandidarsi solo ove sia trascorso un periodo successivo ai tre mandati consecutivi pari ad un mandato. Non possono ricandidarsi coloro che hanno ricoperto la carica per un periodo superiore a 6 mandati complessivi.

5. Possono candidarsi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione i soci che, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'art. 33 dello statuto, abbiano svolto per un periodo

non inferiore ad un anno almeno una delle seguenti attività: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo, giuridico o comunque funzionali all'attività della banca; c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie; e) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, giuridico o assicurativo; f) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene mediante 3 schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.

2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

3. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali corrispondenti alle cariche da eleggere ed al numero di voti che può esprimere. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

4. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti.

5. Sono nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.

6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

7. Il voto può essere espresso anche in modo elettronico.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il presidente del seggio elettorale soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente del seggio elettorale.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le filiali e, ove presenti, le sedi distaccate della Banca.

Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

Capo X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 26 (Disposizioni Transitorie)

Agli amministratori in carica al momento dell'approvazione del presente regolamento, si richiede il conseguimento di 12 crediti formativi, considerando per il computo i crediti già maturati dall'inizio del mandato.